

COMUNE DI USSASSAI

Nota Integrativa

al

Bilancio di Previsione

2021 / 2023



Riferimenti normativi e principi contabili

- Allegato n. 4/1: par. 9.3, 4° capoverso, punto m); par. 9.7, 4° capoverso, punto 1) e 5° capoverso; paragrafo 9.8, 19° capoverso; 9.11.
- Decreto legislativo n. 118/2011: art. 11, comma 3, punto g) e comma 5.
- Decreto legislativo n. 267/2000: art. 172, comma 1.
- Articolo 62, comma 8, del Decreto Legge n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008.
- Articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015.

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato al d.lgs. n. 118/2011, prevede la stesura della Nota Integrativa quale allegato al bilancio di previsione in cui sono descritti i contenuti del bilancio.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html

La Nota Integrativa è il documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio integrandone i dati quantitativi al fine di renderne più chiara e significativa la lettura.

In particolare, la Nota Integrativa risponde a tre funzioni essenziali:

- 1) *analitico-descrittiva*, che dà l'illustrazione dei dati contabili che per la loro sinteticità non sono di immediata comprensione;
- 2) *informativa-integrativa*, che consente la produzione di ulteriori dati che non possono essere inseriti nei documenti contabili;
- 3) *esplicativa*, che consente di motivare le ipotesi assunte ed i principi/criteri adottati nella determinazione dei valori di bilancio.

La Nota Integrativa, inoltre, deve rispettare i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

9. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

La presente nota integrativa si propone di descrivere e spiegare gli elementi più significativi dello schema di bilancio di previsione 2021-2023.

La relazione è finalizzata a verificare il rispetto dei principi contabili e a motivarne eventuali scostamenti, con particolare riferimento all'impatto sugli equilibri finanziari del bilancio annuale e pluriennale.

1. Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

I criteri di valutazione adottati nella formulazione delle previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2021-2023 rispettano i principi di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 118/2011 e del relativo alligato n. 1 "Principi generali o postulati":

1. Principio dell'annualità;
2. Principio dell'unità;
3. Principio dell'universalità;
4. Principio dell'integrità;
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità;
6. Principio della significatività e rilevanza;
7. Principio della flessibilità;
8. Principio della congruità;
9. Principio della prudenza;
10. Principio della coerenza;
11. Principio della continuità e della costanza;
12. Principio della comparabilità e della verificabilità;
13. Principio della neutralità;
14. Principio della pubblicità;
15. Principio dell'equilibrio di bilancio;
16. Principio della competenza finanziaria;
17. Principio della competenza economica;
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Le previsioni di entrata sono classificate in:

- 1) *titoli*, definiti secondo la fonte di provenienza dell'entrata;
- 2) *tipologie*, definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza. La tipologia rappresenta l'unità elementare del bilancio parte entrata.

Le previsioni di spesa sono classificate in:

- 1) *missioni*, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate;
- 2) *programmi*, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività svolte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Il programma rappresenta pertanto l'unità elementare del bilancio parte spesa.

Il bilancio è suddiviso in quattro parti. Ciascuna di esse evidenzia un particolare aspetto della gestione ed un proprio equilibrio finanziario.

Il bilancio corrente, comprende le entrate e le spese necessarie ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, nonché le spese correnti una tantum che non si ripeteranno nell'anno successivo.

Il bilancio investimenti, comprende tutte le somme destinate alla realizzazione di opere pubbliche ed all'acquisto di beni mobili, la cui utilità va oltre l'esercizio.

Il bilancio anticipazioni, comprende poste di entrata e di spesa relative alle anticipazioni dell'istituto Tesoriere, destinate ad assicurare liquidità all'Ente senza alterare la gestione corrente e quella degli investimenti. L'attivazione di questo finanziamento a breve è previsto per fronteggiare temporanee carenze di liquidità rispettando in tal modo le scadenze di pagamento dei fornitori.

Infine il bilancio per conto terzi è formato da poste compensative di entrata e di spesa. Comprende tutte quelle operazioni effettuate dall'ente in nome e per conto di altri soggetti. Rientrano in questa fattispecie a titolo esemplificativo e non esaustivo le ritenute d'imposta sui redditi effettuate dal Comune come sostituto d'imposta, le somme anticipate per il servizio economato, i depositi cauzionali.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2021-2023 rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

Le previsioni sono state formulate a "legislazione vigente". Eventuali modifiche determinate da nuovi interventi legislativi in materia di finanza locale saranno recepite con opportune variazioni di bilancio. Sono stati adottati i seguenti criteri:

1.1. Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2021-2023 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero, le basi informative(catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. Le aliquote relative alle tariffe IMU sono state mantenute invariate agli stessi valori dell'anno precedente. Nelle previsioni di entrata si è inserito il gettito atteso per IMU considerando il gettito storico effettivo. Il punto 9.11.2 del principio della programmazione dispone che la nota integrativa dedichi particolare attenzione "alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Proseguirà l'importante azione di recupero da evasione tributaria avviata nel corso degli anni precedenti. L'esercizio 2020 ha visto un rallentamento delle procedure a seguito delle disposizioni normative dettate dalla situazione pandemica ma si ritiene di riprendere l'attività nell'anno 2021; in particolare ci si orienterà maggiormente a seguire e curare l'incasso effettivo delle somme accertate negli esercizi precedenti.

1.2. Nei prospetti seguenti sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate correnti:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) Principali norme di riferimento		Art. 13 del decreto legge n. 201/2011, conv. in legge n. 201/2011 Artt. 7 e 8 del d.Lgs. n. 23/2011 Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013	
Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente (2019)		64.710,16	
Gettito conseguito nell'anno precedente a quello in corso (2020)		63.524,64	
Gettito previsto nel triennio	2021	2022	2023
	58.000,00	58.000,00	58.000,00

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Relativamente alla TARI, i valori sono stati inseriti sulla base del Piano economico finanziario relativo all'anno 2020 in quanto il piano finanziario 2021 non è ancora disponibile; si provvederà ad effettuare le variazioni di spesa ed alla approvazione delle relative tariffe non appena i dati saranno disponibili. Si evidenzia che in relazione alla tassa sui rifiuti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti (delibera n. 443/2019 del 31/10/2019), ridisegnando completamente la metodologia di formulazione ed approvazione del PEF, nonché il corrispondente iter di approvazione delle tariffe. La nuova metodologia ed il nuovo iter approvativo implicano tempistiche difficilmente conciliabili con quelle previste per l'approvazione del bilancio di previsione nei termini di legge e si è ritenuto pertanto opportuno e necessario inserire nel bilancio i dati relativi all'annualità precedente; dati che verranno rettificati con l'adozione del nuovo PEF che avverrà con successivo provvedimento.

Inoltre per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

La quota spettante al Comune di Ussassai a titolo di compartecipazione al Fondo di Solidarietà Comunale scritta in bilancio è prevista in € 118.065,52, sulla base del comunicato dal Ministero dell'Interno sul sito Finanza locale.

Trasferimenti correnti

La stima delle entrate è stata fatta sulla base dell'andamento storico e della documentazione agli atti dell'ente.

Entrate extra tributarie

Le entrate derivanti da questa voce sono state previste sulla base dell'andamento storico.

Proventi recupero evasione tributaria

Relativamente all'importo del gettito da recupero evasione tributaria sono previsti euro 5.000,00 per ogni annualità del triennio del bilancio di previsione rispettivamente per IMU e TARI.

Entrate in conto capitale

Al titolo IV confluiscono le entrate per contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche, da alienazioni, da permessi di costruire e da concessioni cimiteriali. L'entrata complessiva 2021 del titolo finanzia la spesa per investimenti.

Accensione di prestiti

Attualmente per l'anno 2021 non è prevista la stipula di nuovi mutui per il triennio 2021-2023.

1.3. Le spese

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

-dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2021-2023 è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;

-delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;

-delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale; agli

stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

In particolare, per garantire la flessibilità del bilancio, nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, è stato previsto un *fondo di riserva* conforme ai limiti di cui all’art. 166 comma 2-ter del d.lgs. n. 267/2000:

non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio;

Non facendo l’ente ricorso all’anticipazione di tesoreria non è necessario incrementare del 50% la quota d’obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese indifferibili e urgenti.

Inoltre, sempre nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all’interno del programma “Fondo di riserva”, è stato iscritto un *fondo di riserva di cassa* non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall’art. 166, comma 2-quater, del d.Lgs. n. 267/2000 (costituito dalla somma dei primi tre titoli delle spese), il cui utilizzo avviene con deliberazioni dell’organo esecutivo.

In più, così come espressamente richiesto nell’allegato n. 4/1, di seguito sono descritti i criteri che hanno condotto alla valorizzazione nel programma “Altri fondi” all’interno della missione “Fondi e Accantonamenti”, delle voci di spesa all’interno del macroaggregato “Altre spese correnti”:

- 1) degli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le *spese potenziali*;
- 2) degli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti al *fondo crediti di dubbia esigibilità*, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto per legge o altra disposizione l’accantonamento a tale fondo.

Gli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali sono stati valorizzati nel rispetto del principio di prudenza. Nello specifico, nel triennio 2021-2023:

- ⊙ nella missione “Fondi e accantonamenti”, all’interno del programma “Altri fondi”, sono previsti gli accantonamenti riguardanti le *passività potenziali*, sui quali non è possibile impegnare e pagare.

Sono stati previsti i fondi relativi agli adeguamenti contrattuali dei dipendenti.

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito “*Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco*” che non sarà possibile impegnare ma che, determinando un’economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

A questo accantonamento si aggiungerà la quota di avanzo vincolato derivante dagli impegni assunti nell’esercizio precedente per l’indennità di fine mandato del Sindaco che, in base ai nuovi principi, dovranno essere eliminati in sede di riaccertamento ordinario e confluiranno nella quota vincolata dell’avanzo.

L’allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” stabilisce che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”. Per quanto invece concerne la valorizzazione del *fondo crediti di dubbia esigibilità*, i relativi stanziamenti sono stati determinati nel rispetto del principio di *prudenza* e dei valori stabiliti dalla legge n. 190/2014. A tal fine è previsto nel bilancio di previsione nella missione “Fondi e accantonamenti” il programma “Fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si

formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. La nuova norma introduce un'ulteriore gradualità nella misura dell'accantonamento al bilancio di previsione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). In particolare, il comma 882 modifica il paragrafo 3.3 del principio della competenza finanziaria (Allegato 4/2al decreto legislativo n. 118 del 2011), introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto nel bilancio di previsione. La riduzione delle percentuali minime di accantonamento corrisponde all'esigenza fortemente rappresentata dall'ANCI di assicurare maggiore flessibilità nella gestione dei bilanci dei Comuni. Il percorso di avvicinamento al completo accantonamento dell'FCDE nel bilancio di previsione è ad oggi prolungato fino al 2021, secondo le seguenti percentuali: 75% nel 2018; 85% nel 2019; 95% nel 2020; 100% dal 2021. Questo significa che nel 2018 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondocrediti di dubbia esigibilità deve essere pari almeno al 75%, pari all'85% per il 2019 e pari almeno al 95% per il 2020. L'accantonamento previsto al fondo nel bilancio pluriennale 2021-2023 qui presentato è effettuato in linea con le disposizioni normative ora vigenti. Pertanto, nel triennio 2021-2023 l'accantonamento al fondo è effettuato per le seguenti percentuali dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione: 100% nel 2021; 100% nel 2022; 100% nel 2023¹.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fideiussione e le entrate tributarie accertate per cassa. La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerandogli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio. E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento. Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il Fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio. L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n. In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il metodo di calcolo utilizzato è rimasto il medesimo degli anni precedenti. Per il calcolo della costituzione del Fondo è stato adottato secondo quanto stabilito dal principio contabile il metodo della media semplice dell'andamento delle entrate (accertamenti/incassi) nel quinquennio precedente.

La media è stata calcolata con la modalità:

- ⊙ della media semplice tra totale incassato e totale accertato

Per le entrate che negli anni pregressi si riscuotevano per cassa, nel calcolo della media sono stati considerati i dati extracontabili di accertamento.

Non si è proceduto all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per:

¹ La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli (all. n. 4/2, Esempio 5).

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche e dalla U.E., in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;
- i crediti assistiti da fidejussione;
- le entrate tributarie che sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa (v. principio contabile 3.7);
- altre entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione in quanto storicamente sono state sempre introitate.

Nelle tabelle allegate al bilancio è illustrata la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di questo Ente, per gli esercizi del bilancio finanziario 2021-2023, di cui si riporta il riepilogo.

Fondo crediti di dubbia esigibilità - bilancio di previsione 2021					
Classificazione	Capitolo	Descrizione		Accantonamento minimo	Accantonamento effettivo
1		Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			
1.01		Tributi			
1.01.01.06.002	1004.1	ACCERTAMENTI VIOLAZIONI I.M.U. Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (41,15)	2021 2022 2023	2.057,50 2.057,50 2.057,50	2.057,50 2.057,50 2.057,50
1.01.01.51.001	1031	TASSA RIFIUTI - TARI Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (9,32)	2021 2022 2023	6.710,40 6.710,40 6.710,40	6.710,40 6.710,40 6.710,40
1.01.01.51.002	1032.1	TASSA RIFIUTI (TARI) DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (90,19)	2021 2022 2023	4.509,50 4.509,50 4.509,50	4.509,50 4.509,50 4.509,50
1.01.01.52.001	1022	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Modalità di calcolo: Media semplice sui totali (10,43)	2021 2022 2023	271,18 271,18 271,18	271,18 271,18 271,18
		Totale Tipologia 1.01	2021 2022 2023	13.548,58 13.548,58 13.548,58	13.548,58 13.548,58 13.548,58
		Totale Titolo 1	2021 2022 2023	13.548,58 13.548,58 13.548,58	13.548,58 13.548,58 13.548,58
			2021 2022 2023	13.548,58 13.548,58 13.548,58	13.548,58 13.548,58 13.548,58

Fondi di garanzia debiti commerciali

Come introdotto dalla Legge di bilancio 145/2018, dopo il rinvio dello scorso anno, partirà dall'annualità 2021 l'applicazione del nuovo fondo. L'adempimento prevede che venga istituito a carico dell'Ente un nuovo fondo di garanzia debiti commerciali FGCR che, analogamente al già noto FCDE, prevede a partire dall'esercizio 2021 un accantonamento obbligatorio determinato con una percentuale che proporzionalmente aumenta in base ai giorni di ritardo nei pagamenti medi tenuti dall'Ente. L'adempimento riguarda infatti gli enti che non sono in regola con gli indicatori sui tempi di pagamento e quelli che non hanno trasmesso correttamente le informazioni alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Il comma 862 della legge 145/2018 ha stabilito l'importo dell'accantonamento che risulta crescente all'aggravarsi della situazione di inadempienza. In caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per ritardi registrati nell'esercizio 2020 superiori a 60 giorni l'importo da accantonare è pari al 5% degli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi nel bilancio dell'esercizio in corso. La percentuale scende al 3% per ritardi compresi fra 31 e 60 giorni, al 2% quando i ritardi sono compresi fra 11 e 30 giorni e, infine all'1% per ritardi, registrati nell'esercizio precedente, compresi tra uno e 10 giorni. Il fondo dovrà essere stanziato nella parte

corrente del bilancio, missione 20 del titolo I della spesa, con delibera di giunta, entro il 28 febbraio dell'esercizio 2021, dopo aver "misurato" i risultati in termini di pagamenti nell'esercizio 2020. Il comma 863 della legge 145/18 stabilisce poi l'obbligo di adeguare l'accantonamento al FGDC nel corso dell'esercizio in base alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi. L'Ente ha raggiunto entro il 31/12/2020 tutti e 3 i requisiti richiesti dalla vigente normativa evitando così tale accantonamento. Nelle previsioni del bilancio 2021 non è stato indicato nessun valore che comunque è stato oggetto di ulteriore verifica entro il 31-01-2021, data entro la quale l'Ente era tenuto a verificare alla PCC l'importo del debito commerciale scaduto e non pagato al 31-12-2020 risultante dalle proprie scritture contabili; importo da cui scatterà o meno l'obbligo di procedere all'accantonamento al fondo. Entro la data del 28-02-2021 la Giunta Comunale è tenuta ad adottare, come previsto dalla legge di bilancio 145/2018 ad oggi vigente, l'atto con cui procederà alla verifica e quantificazione dell'importo del fondo. La percentuale da accantonare dipende anche dal numero di giorni di ritardo con cui l'Ente effettua il pagamento delle proprie fatture commerciali; l'accantonamento al fondo varia da una percentuale minima dell'1% al 5% e tale percentuale viene parametrata sugli stanziamenti di bilancio per acquisto di beni e servizi (macroaggregato 103). Con deliberazione di G.M. n.16 del 24/02/2021 l'ente ha preso atto dell'assenza dell'obbligo di accantonamento per l'anno 2021, pertanto non si è provveduto ad inserire a bilancio il FGDC avendo proceduto alla verifica definitiva sul ritardo medio annuo calcolato sulla piattaforma PCC definito alla scadenza del 31-01-2021.

Spese del personale dipendente

In relazione ai limiti di spesa del personale a tempo indeterminato previsti dal comma 562 (ovvero dai commi 557 e seguenti) della legge n. 296/2006, si dà atto che questo ente nelle previsioni di spesa del personale per il triennio 2021-2023 risulta rispettare i vincoli di legge;

In relazione ai limiti di spesa del personale a tempo determinato previsti dall'art. 9, comma 28, del D.L.n. 78/2010, si dà atto che questo ente risulta rispettare i vincoli di legge.

2. Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2021-2023 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2020 e per il momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione definitivo della gestione 2020, accertato ai sensi di legge.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione		
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	484.274,03
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	751.891,83
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	1.612.517,43
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	2.549.274,17
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	205,87
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	299.614,99
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 (1)	0,00
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	299.614,99
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
Parte accantonata (3)		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 (4)	80.530,05
	Fondo anticipazioni liquidità (5)	0,00
	Fondo perdite società partecipate (5)	0,00
	Fondo contenzioso (5)	0,00
	Altri accantonamenti (5)	13.407,20
	B) Totale parte accantonata	93.937,25
Parte vincolata al 31/12/2020		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	112.190,60
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	2.188,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	16.290,54
	Altri vincoli	221,97
	C) Totale parte vincolata	130.891,11
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale parte destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	74.786,63
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)	0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7)		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

L'articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 conseguente al "riaccertamento straordinario", prevede: "la Nota Integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La Nota Integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."

Pertanto, la Nota Integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

L'ente non avendo disavanzo presunto non deve giustamente indicare la sua copertura.

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	484.274,03
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	751.891,83
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	1.612.517,43
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	2.549.274,17
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2020	205,87
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2020	0,00
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2021	299.614,99
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020 (1)	0,00
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	299.614,99
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020		
Parte accantonata (3)		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12 (4)	80.530,05
	Fondo anticipazioni liquidità (5)	0,00
	Fondo perdite società partecipate (5)	0,00
	Fondo contenzioso (5)	0,00
	Altri accantonamenti (5)	13.407,20
	B) Totale parte accantonata	93.937,25

Parte vincolata al 31/12/2020		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	112.190,60
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	2.188,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	16.290,54
	Altri vincoli	221,97
	C) Totale parte vincolata	130.891,11
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale parte destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	74.786,63
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (7)		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Utilizzo altri vincoli	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

3. Elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto

Il risultato di amministrazione presunto relativo all'esercizio 2020, di cui è evidenziata anche la componente accantonata, prevede il seguente utilizzo (distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente) delle risorse vincolate:

Capitoli finanziati con l'avanzo

Utilizzo avanzo di amministrazione

Capitolo	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
2.89	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	14.909,95	0,00	0,00
Totale		14.909,95	0,00	0,00

Capitoli finanziati con l'avanzo

Capitolo	Piano finanziario	Programma	Descrizione	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
1001.6	1.02.01.01.001	01.01	IMPOSTA I.R.A.P. SINDACO E AMMINISTRATORI	561,33	0,00	0,00
1001.1	1.03.02.01.001	01.01	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO	6.603,91	0,00	0,00
1453.1	1.04.01.02.005	12.02	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO RAS PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'	2.195,00	0,00	0,00
1899.2	1.04.01.02.005	12.02	PIANI PERSONALIZZATI L.162/98	4.674,37	0,00	0,00
1904	1.04.01.02.005	12.01	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2020 E CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA (ART 105 DL 34 DEL 2020)	875,34	0,00	0,00
Totale				14.909,95	0,00	0,00

4. Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Per un'analisi delle spese di investimento previste nel bilancio in esame si rinvia al Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021-2023, e relativo elenco annuale (redatto ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e smi, e adottato con deliberazione di Giunta Comunale del 17.11.2020 n. 62 e successivamente aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 14.01.2021), sia la previsione di spesa per gli altri investimenti quali acquisti, contributi in conto capitale, partecipazioni azionarie, ecc.

L'entità effettiva degli investimenti che verrà realizzata corrisponderà alle risorse finanziarie complessivamente disponibili costituite da:

- oneri di urbanizzazione;
- contributi in conto capitale da terzi;
- ricavi patrimoniali;
- acquisizione di finanziamenti specifici.

Nell'ambito del DUP non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti effettuati con altre risorse disponibili e ad altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento Unico di programmazione.

5. Stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha lo scopo di far convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previsti dalla legge.

Per entrare nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spesa, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata /finanziamento originario oppure FPVE e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima collocata nelle poste riconducibili al FPVU). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun anno è dato dalla somma delle voci di spesa relativa a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPVU) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPVU).

Nel bilancio di previsione il Fondo Pluriennale Vincolato in entrata finanzia le spese già impegnate negli esercizi precedenti per le quali si verifica l'esigibilità nell'anno, e il Fondo Pluriennale Vincolato in uscita, costituito dalla quota di risorse accertate nell'esercizio in corso o negli esercizi precedenti a copertura di spese già impegnate ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio dell'esigibilità.

In fase di predisposizione del bilancio 2021-2023, il FPV non è stato ancora indicato, in attesa di redigere il rendiconto riferito all'esercizio 2020 e soprattutto in attesa del Riaccertamento dei residui 2020; verrà quantificato ed inserito con apposita variazione di bilancio a seguito del riaccertamento dei residui e con le variazioni di esigibilità disposte in ordine alla programmazione aggiornata delle spese di investimento e alla definizione delle somme relative al salario accessorio non liquidato nell'anno al personale dipendente.

6. Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti

L'Ente non ha rilasciato garanzie a favore di terzi.

7. Oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Il comma 8 dell'art. 62 del Decreto Legge n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008 prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione e al rendiconto una nota informativa che evidenzii gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata”.

Il Comune di Ussassai non ha stipulato contratti relativi a strumenti derivati, strutturati a norma del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 dicembre 2003 n. 389.

8. Elenco degli enti ed organismi strumentali

L'Ente non possiede organismi strumentali.

Per organismi strumentali si intendono gli enti previsti dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le aziende speciali di cui all'articolo 114, comma 1, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'articolo 21 del DPCM 28 dicembre 2011 definisce ente strumentale “l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale: a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda; c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda; d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante” Il principio specifica che trattasi di enti strumentali controllati.

L'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti non societari considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato n. 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e smi, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, sono stati allegati al bilancio di previsione 2021-2023 ed è possibile visionarli ai seguenti link:

Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastro Meridionale

<http://www.unionetacchiogliastro.gov.it/trasparenza/adempimenti/index.asp?id=10059>

Consorzio Energia Veneto - CEV

<http://www.consorziocev.it/#trasparente>

Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

<http://www.ato.sardegna.it/>

Gruppo Azione Locale Ogliastro – GAL Ogliastro

<http://www.galogliastro.it/amministrazione-trasparente>

9. Elenco delle partecipazioni societarie possedute

Secondo il principio gli enti strumentali partecipati sono gli enti pubblici e privati e le aziende nei cui confronti l'amministrazione pubblica ha una partecipazione in assenza delle condizioni di controllo.

L'elenco delle società possedute al 31 dicembre 2019, ultimo rendiconto approvato, non risulta variata rispetto all'esercizio precedente.

Le partecipazioni del Comune in società di capitali riguardano solo società partecipate vale a dire società in cui l'ente possiede solo una quota minoritaria del capitale sociale.

L'elenco delle partecipazioni dell'ente e' disponibile all'indirizzo internet:

<http://www.comune.ussassai.org.it/trasparenza/partecip/index.asp?id=10048>

L'Ente ha proceduto ad:

- Approvare il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate (art.1 c.2 L.190/2014), con nota a firma del Sindaco prot.n.1262 del 22/04/2015;

- Effettuare la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24, D.Lgs.19.08.2016 n.175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n.100 e la contestuale ricognizione delle partecipazioni possedute, con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 25.09.2017;

- Effettuare la razionalizzazione annuale e revisione periodica ex art.20 D.Lgs.19.08.2016 n.175 e ss.mm.ii. delle società partecipate possedute al 31.12.2017, con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 17.12.2018.

-Effettuare la razionalizzazione annuale e revisione periodica ex art.20 D.Lgs.19.08.2016 n.175 e ss.mm.ii. delle società partecipate possedute al 31.12.2018, con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 23.12.2019.

-Effettuare la razionalizzazione annuale e revisione periodica ex art.20 D.Lgs.19.08.2016 n.175 e ss.mm.ii. delle società partecipate possedute al 31.12.2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 28.12.2020.

Il Comune di Ussassai detiene le seguenti partecipazioni dirette:

- CEV (CONSORZIO ENERGIA VENETO): consorzio per l'acquisto di energia. Essendo una "forma associativa" prevista da apposite disposizioni di legge o costituite ai sensi del Capo V del Titolo II del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) non sono oggetto del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (come già evidenziato nel piano di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1 comma 612 legge 190/2014);

Codice Fiscale	Localizzazione	Codice Ateco	Quota di partecipazione	
			diretta	indiretta
03274810237	Corso Milano 55- Verona	D.35	0,09%	0%

- L'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA, istituito con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4, non è una società partecipata bensì un ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell'art. 4 dello Statuto;

Codice Fiscale	Localizzazione	Codice Ateco	Quota di partecipazione	
			diretta	indiretta
02865400929	Via Cesare Battisti, 14- Cagliari	E.36.00	0,0008373 %	0%

10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio di previsione.

Le entrate sono suddivise per titoli, secondo la fonte di provenienza, a loro volta articolati in tipologie e categorie.

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
Tipologia	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Variazione %	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1.1 Imposte, tasse e proventi assimilati	149.610,00	142.610,00	-4,68	142.610,00	142.610,00
3.1 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	125.248,25	118.065,52	-5,73	118.065,52	118.065,52
Totale	274.858,25	260.675,52	-5,16	260.675,52	260.675,52

Le entrate di questo titolo sono suddivise in 2 tipologie: tributi e fondi perequativi.

La tipologia 1.01 "Imposte, tasse e proventi assimilati" riunisce tutte le forme di prelievo effettuate direttamente dall'ente nell'esercizio della propria capacità impositiva.

Le principali imposte previste in questa tipologia sono:

- l'IMU, applicata su tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e il recupero dell'evasione sulla medesima;
- la Tassa sui rifiuti (TARI), la cui riscossione è effettuata direttamente dal Comune oltre alla previsione a titolo di recupero evasione;

Nella tipologia 3.01 "Fondi perequativi da Amministrazioni centrali", è allocato il Fondo di solidarietà.

Trasferimenti correnti					
Tipologia	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Variazione %	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1.1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	623.900,04	597.965,12	-4,16	570.011,94	570.011,94
Totale	623.900,04	597.965,12	-4,16	570.011,94	570.011,94

Le entrate di questo titolo sono suddivise in 5 tipologie, con riferimento ai soggetti eroganti e comprendono principalmente contributi finalizzati a spese correnti predeterminate.

Entrate extratributarie					
Tipologia	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Variazione %	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	31.585,06	30.420,78	-3,69	30.420,78	30.420,78
2 Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Altri interessi attivi	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
5 Rimborsi in entrata	13.450,10	9.438,00	-29,83	9.438,00	9.438,00
Totale	45.037,16	39.860,78	-11,49	39.860,78	39.860,78

Le entrate di questo titolo sono suddivise in 5 categorie con riferimento alla loro natura.

Entrate in conto capitale					
Tipologia	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Variazione %	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.145.949,34	857.512,81	-25,17	1.077.485,00	1.195.000,00
4 Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5 Permessi di costruire	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Totale	1.156.449,34	868.012,81	-24,94	1.087.985,00	1.205.500,00

Le entrate di questo titolo sono suddivise in 5 tipologie con riferimento alla loro natura ed alla loro fonte di provenienza.

Sono rappresentate dalle entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi agli investimenti da parte di enti pubblici e privati destinati a spese in conto capitale, dalla vendita del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ente, da alienazioni di beni materiali ed immateriali e da altre tipologie di entrate destinate a spese in conto capitale (permessi di costruire e relative sanzioni).

Si rinvia al piano triennale investimenti 2021-2023 per quanto attiene alla destinazione alle spese di investimento.

Entrate da riduzione di attività finanziarie					
Tipologia	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Variazione %	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Totale					

In questo titolo sono indicate le entrate derivanti da alienazioni di attività finanziarie, quali l'alienazione di partecipazioni, di quote di fondi di investimento e di titoli obbligazionari, la riscossione di crediti di breve termine ed i prelievi dai conti di deposito di indebitamento a carico dell'Ente. Il nostro Comune non ha entrate di questo tipo.

Accensione Prestiti					
Tipologia	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Variazione %	Previsioni 2022	Previsioni 2023
3 Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

In questo titolo sono indicate le entrate previste e derivanti dall'accensione di mutui destinati a finanziare le spese in conto capitale. Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non è previsto nel triennio 2021/2023 il ricorso alla contrazione di nuovi mutui.

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					
Tipologia	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Variazione %	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Questo titolo comprende le entrate derivanti dalle anticipazioni effettuate dall'Istituto tesoriere, per fare fronte a momentanee carenze di cassa dell'Ente. Per il triennio 2021-2023 non è previsto il ricorso ad anticipazioni.

I principali equilibri di bilancio che devono essere rispettati in sede di programmazione (e di gestione) sono:

» principio dell'equilibrio generale, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;

» Principio dell'equilibrio della situazione corrente, secondo il quale la previsione di entrata della somma dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere uguale o superiore alla previsione di spesa della somma del titolo 1 relativo alle spese correnti e del titolo 4 relativo alle spese per il rimborso della quota capitale dei mutui e prestiti;

» Principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale, secondo il quale le entrate di cui ai titoli 4,5 e 6 e le entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alle spese in conto capitale previste ai titoli 2 e 3.

Il bilancio di previsione 2021-2023 del Comune di Ussassai rispetta gli equilibri, come evidenziato dalla tabella seguente:

EQUILIBRI DI BILANCIO				
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	818.186,60			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	898.501,42	870.548,24	870.548,24
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	887.324,74	842.996,72	841.449,31
<i>di cui: - fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		13.548,58	13.548,58	13.548,58
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	26.086,63	27.551,52	29.098,93
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-14.909,95	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti (2)	(+)	14.909,95	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) (O=G+H+I-L+M)		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	868.012,81	1.087.985,00	1.205.500,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	868.012,81	1.087.985,00	1.205.500,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)		0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):		0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	14.909,95	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-14.909,95	0,00	0,00

Indicatore autonomia finanziaria

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo I + Titolo III	319.895,41	33,89	300.536,30	33,45	300.536,30	34,52	300.536,30	34,52
Titolo I +Titolo II + Titolo III	943.795,45		898.501,42		870.548,24		870.548,24	

Indicatore autonomia impositiva

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo I	274.858,25	29,12	260.675,52	29,01	260.675,52	29,94	260.675,52	29,94
Entrate correnti	943.795,45		898.501,42		870.548,24		870.548,24	

Indicatore autonomia impositiva entrate proprie

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo I	274.858,25	85,92	260.675,52	86,74	260.675,52	86,74	260.675,52	86,74
Titolo I + Titolo III	319.895,41		300.536,30		300.536,30		300.536,30	

Indicatore autonomia tariffaria

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Entrate extratributarie	45.037,16	4,77	39.860,78	4,44	39.860,78	4,58	39.860,78	4,58
Entrate correnti	943.795,45		898.501,42		870.548,24		870.548,24	

Indicatore autonomia tariffaria entrate proprie

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo III	45.037,16	14,08	39.860,78	13,26	39.860,78	13,26	39.860,78	13,26

Titolo I + Titolo III	319.895,41		300.536,30		300.536,30		300.536,30	
Indicatore dipendenza erariale								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Trasferimenti statali	23.829,74		7.608,74		7.608,74		7.608,74	
		2,52		0,85		0,87		0,87
Entrate correnti	943.795,45		898.501,42		870.548,24		870.548,24	
Indicatore intervento Regionale								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Trasferimenti Regionali	597.070,30		590.356,38		562.403,20		562.403,20	
		1.166,15		1.153,04		1.098,44		1.098,44
Popolazione	512		512		512		512	
Indicatore pressione finanziaria								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo I + Titolo II	898.758,29		858.640,64		830.687,46		830.687,46	
		1.755,39		1.677,03		1.622,44		1.622,44
Popolazione	512		512		512		512	
Indicatore pressione tributaria								
	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo I	274.858,25		260.675,52		260.675,52		260.675,52	
		536,83		509,13		509,13		509,13
Popolazione	512		512		512		512	

Indicatore propensione investimento

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Spesa c/capitale	2.074.163,95	68,26	868.012,81	48,73	1.087.985,00	55,55	1.205.500,00	58,07
Spesa corrente + Spesa c/capitale + Rimborso prestiti	3.038.657,29		1.781.424,18		1.958.533,24		2.076.048,24	

Spesa in conto capitale pro-capite

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo II – Spesa in c/capitale	2.074.163,95	4.051,10	868.012,81	1.695,34	1.087.985,00	2.124,97	1.205.500,00	2.354,49
Popolazione	512		512		512		512	

Spesa corrente pro-capite

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Titolo I - Spesa corrente	939.793,52	1.835,53	887.324,74	1.733,06	842.996,72	1.646,48	841.449,31	1.643,46
Popolazione	512		512		512		512	

Incidenza della spesa per trasferimenti sulla spesa corrente

	Anno 2020		Anno 2021		Anno 2022		Anno 2023	
Trasferimenti correnti	284.880,27	30,31	248.214,27	27,97	235.052,38	27,88	234.552,38	27,87
Spesa corrente	939.793,52		887.324,74		842.996,72		841.449,31	

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE
(rendiconto penultimo anno precedente quello cui viene prevista l'assunzione dei mutui) ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N 267/2000

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	282.494,29
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	584.990,14
3) Entrate extratributarie (titolo III)	35.632,75
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	903.117,18

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI

Livello massimo di spesa annuale (1):	90.311,72
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2020 (2)	25.294,17
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2021	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	2.673,53
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	67.691,08

TOTALE DEBITO CONTRATTO

Debito contratto al 31/12/2020	455.369,17
Debito autorizzato nel 2021	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	455.369,17

DEBITO POTENZIALE

Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

(1) Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai

sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del

rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE

Utilizzo avanzo di amministrazione	14.909,95
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	260.675,52
Titolo 2 Trasferimenti correnti	597.965,12
Titolo 3 Entrate extratributarie	39.860,78
Titolo 4 Entrate in conto capitale	868.012,81
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00
Totale entrate finali	1.766.514,23
Titolo 6 Accensione Prestiti	0,00
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	651.000,00
Totale titoli	2.417.514,23
TOTALE ENTRATE	2.432.424,18

SPESE

Disavanzo di amministrazione	0,00
Titolo 1 Spese correnti	887.324,74
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale	868.012,81
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00
Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie	0,00
Totale spese finali	1.755.337,55
Titolo 4 Rimborso Prestiti	26.086,63
Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	651.000,00
Totale titoli	2.432.424,18
TOTALE SPESE	2.432.424,18

Riepilogo missioni

Missione	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Variazione %	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	531.556,67	434.354,90	-18,29	596.003,66	506.403,66
3 Ordine pubblico e sicurezza	71.518,56	40.559,00	-43,29	40.559,00	40.559,00
4 Istruzione e diritto allo studio	32.907,99	38.923,02	18,28	38.923,02	38.923,02
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	9.955,37	5.234,96	-47,42	105.234,96	5.234,96
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	20.421,90	6.414,70	-68,59	6.414,70	6.414,70
7 Turismo	25.662,32	8.062,32	-68,58	8.062,32	8.062,32
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	435.383,52	300.000,00	-31,10	300.000,00	600.000,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	391.778,22	118.546,00	-69,74	70.546,00	70.546,00
10 Trasporti e diritto alla mobilita'	1.023.806,36	311.192,81	-69,60	342.892,00	362.892,00
11 Soccorso civile	7.913,90	0,00	-100,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	388.195,71	263.271,25	-32,18	250.109,36	249.609,36
14 Sviluppo economico e competitivita'	11.295,24	166.212,00	1.371,52	112.485,00	100.000,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00
20 Fondi e accantonamenti	24.380,73	24.772,42	1,61	23.422,42	23.522,42
50 Debito pubblico	51.380,80	51.380,80	0,00	51.380,80	51.380,80
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Servizi per conto terzi	651.000,00	651.000,00	0,00	651.000,00	651.000,00
Totale	3.689.657,29	2.432.424,18	-34,07	2.609.533,24	2.727.048,24

Previsioni 2021					
Missione	Titolo 1	Titolo 2	Titolo 3	Titolo 4	Titolo 5
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	361.354,90	73.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	40.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	38.923,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	5.184,96	50,00	0,00	0,00	0,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.414,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	8.062,32	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	73.546,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilita'	37.442,00	273.750,81	0,00	0,00	0,00
11 Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	253.271,25	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitivita'	0,00	166.212,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	24.772,42	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	25.294,17	0,00	0,00	26.086,63	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	887.324,74	868.012,81	0,00	26.086,63	0,00

In questa tabella sono evidenziate le spese complessive del bilancio. Il D. Lgs.118/2011, integrato con il D. Lgs. 126/2014, in attuazione dell'armonizzazione contabile, prevede per queste una prima articolazione in "Missioni" e "Programmi", che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici individuati dalle amministrazioni. Queste si distinguono ulteriormente in sei "Titoli", che a loro volta si suddividono in "Macroaggregati", secondo la loro natura economica, individuata sulla base del titolo giuridico. Ai fini della gestione e rendicontazione i macroaggregati sono ripartiti in capitoli e articoli, che troveranno la loro rappresentazione nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

In questa sezione viene effettuata un'analisi delle spese per titoli nel loro dettaglio per l'annualità 2021. I titoli della spesa sono i seguenti:

- titolo 1 - Spese correnti: comprendono le spese per funzionamento e la gestione dei servizi erogati dall'ente come scuole, assistenza, cultura, spese per stipendi, manutenzioni ordinarie, utenze, ecc.
- titolo 2 - Spese in conto capitale: sono spese per gli investimenti ovvero tutte quelle necessarie per la costruzione, la manutenzione straordinaria di opere pubbliche (strade, scuole, uffici, edifici pubblici, ecc.), i trasferimenti di capitale e i costi di progettazione di opere pubbliche, l'acquisto di beni strumentali come automezzi, software, hardware, arredi, ecc.
- titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie: comprende gli acquisti di partecipazioni azionarie e poste compensative derivanti da incassi e versamenti di mutui dall'istituto erogante all'Ente.
- titolo 4 - Spese per rimborso prestiti: sono i rimborsi delle quote capitali dei mutui contratti per finanziare gli investimenti;

- titolo 5 – Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere: sono spese effettuate per la restituzione delle eventuali anticipazioni erogate dall'istituto tesoriere, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità;

Spese correnti					
Macroaggregato	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Variazione %	Previsioni 2022	Previsioni 2023
1.1 Redditi da lavoro dipendente	260.399,53	256.566,38	-1,47	256.566,38	256.566,38
1.2 Imposte e tasse a carico dell'ente	19.326,88	19.441,33	0,59	18.880,00	18.880,00
1.3 Acquisto di beni e servizi	294.710,81	294.036,17	-0,23	266.246,26	266.646,26
1.4 Trasferimenti correnti	284.880,27	248.214,27	-12,87	235.052,38	234.552,38
1.7 Interessi passivi	26.680,98	25.294,17	-5,20	23.829,28	22.281,87
1.9 Rimborsi e poste correttive delle entrate	22.735,67	9.000,00	-60,41	9.000,00	9.000,00
1.10 Altre spese correnti	31.059,38	34.772,42	11,95	33.422,42	33.522,42
Totale	939.793,52	887.324,74	-5,58	842.996,72	841.449,31

Le spese correnti (titolo I) comprendono le spese relative alla gestione ordinaria dei servizi pubblici, e si distinguono, come previsto dai macroaggregati, in spese per il personale, imposte e tasse a carico dell'ente, acquisto di beni e servizi, erogazione di contributi, interessi passivi, rimborsi vari. Tra le spese correnti sono inclusi anche i fondi crediti dubbia esigibilità, il fondo di riserva ed il fondo passività potenziali.

Di seguito è illustrata la destinazione finale di queste spese rivolte al funzionamento dell'ente ed all'erogazione dei servizi, confrontate con quelle assestate dell'esercizio 2019 per le medesime finalità.

Macroaggregato 1 – redditi di lavoro dipendente: comprende le spese per le retribuzioni ed i contributi per il personale dipendente.

Macroaggregato 2 – Imposte e tasse a carico dell'Ente: comprende le spese relative alle imposte e tasse, quali IRAP, imposta di registro e bollo, tasse di circolazione dei veicoli.

Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e servizi: è la voce più rilevante relativamente alle spese correnti. Comprende le spese necessarie per l'acquisto dei vari beni di consumo e dei servizi necessari al funzionamento dell'Ente. Tra questi ultimi si trovano le spese relative per: organi istituzionali, rappresentanza, manutenzioni, utenze e canoni, noleggi, prestazioni professionali, contratti di servizio pubblico, legali, servizi informatici e telecomunicazioni.

Macroaggregato 4 – Trasferimenti correnti: comprende le spese relative ai trasferimenti correnti a favore dello Stato e delle Amministrazioni Locali (Regioni, Città Metropolitane, Aziende Sanitarie, Università, Comuni, Unioni di Comuni, ecc.), a imprese e a privati.

Macroaggregato 7 – Interessi passivi: comprende principalmente le spese per gli interessi sui mutui e le altre forme di indebitamento contratte, oltre ad altre tipologie di minore entità.

Macroaggregato 9 – Rimborsi e poste correttive delle entrate: vi sono comprese le spese relative al rimborso di spese di personale (per comando, distacco, ecc.), ai rimborsi di trasferimenti percepiti, sia ad Amministrazioni Pubbliche, che a soggetti privati, ai rimborsi di imposte e tasse non dovute.

Macroaggregato 10 – Altre spese correnti: vi sono allocati il fondo di riserva, il fondo pluriennale vincolato (FPV), il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), l'IVA a debito, i premi assicurativi, le spese per sanzioni, indennizzi e risarcimento danni.

Spese in conto capitale					
Macroaggregato	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Variazione %	Previsioni 2022	Previsioni 2023
2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.043.953,95	836.750,81	-59,06	1.075.450,00	1.205.450,00
2.3 Contributi agli investimenti	14.450,00	31.262,00	116,35	12.535,00	50,00
2.5 Altre spese in conto capitale	15.760,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Totale	2.074.163,95	868.012,81	-58,15	1.087.985,00	1.205.500,00

Le spese per investimenti sono rappresentate da opere pubbliche, espropri, incarichi professionali (i cui lavori sono inseriti nel macroaggregato investimenti fissi lordi beni immobili, incarichi professionali, espropri), acquisti di beni mobili inventariabili, hardware, software, funzionali alla realizzazione degli investimenti oggetto di programmazione, trasferimenti e conferimenti di capitale.

Per quanto attiene al dettaglio dei singoli interventi previsti da progettare e finanziare nelle annualità 2021-2023 si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici presente nella sezione operativa del Dup.

Spese per incremento attivita' finanziarie					
Macroaggregato	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Variazione %	Previsioni 2022	Previsioni 2023
Totale					

In questo titolo sono comprese le spese relative all'acquisto di partecipazioni azionarie e poste compensative derivanti da incassi e versamenti di mutui dall'istituto erogante all'Ente.

Per il triennio 2021-2023 non si prevedono spese di questo tipo.

Rimborso Prestiti					
Macroaggregato	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Variazione %	Previsioni 2022	Previsioni 2023
4.3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	24.699,82	26.086,63	5,61	27.551,52	29.098,93
Totale	24.699,82	26.086,63	5,61	27.551,52	29.098,93

Sono rappresentate dalle spese per la restituzione dell'indebitamento (mutui, aperture di credito e prestiti obbligazionari) già contratto negli anni precedenti (quota capitale).

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
Macroaggregato	Previsioni definitive 2020	Previsioni 2021	Variazione %	Previsioni 2022	Previsioni 2023
5.1 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Questo titolo comprende la spesa per la restituzione delle anticipazioni effettuate dall'istituto tesoriere, per fare fronte a momentanee esigenze di cassa dell'Ente. Non si prevedono spese per il triennio 2021-2023.

11. Regole di finanza pubblica.

Tra gli equilibri di bilancio da rispettare rientrano anche i vincoli di finanza pubblica (c.d. pareggio di bilancio). Tali vincoli sono stati oggetto di ripetute modifiche normative, che si ritiene opportuno brevemente richiamare, per una migliore comprensione del mutevole e composito quadro normativo entro il quale l'Ente locale deve necessariamente operare.

Con la Legge di stabilità 2016 sono state introdotte nuove regole di finanza pubblica per gli Enti territoriali che, nelle more dell'entrata in vigore della legge 24/12/2012 n. 243, in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione", hanno sostituito la previgente disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali, in coerenza con gli impegni europei.

La legge 243/2012 è stata successivamente modificata con legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha mutato il quadro di riferimento in materia di equilibri di bilancio degli enti locali. Il nuovo quadro ha trovato compiuta attuazione nell'articolo 1, comma 466, della Legge di bilancio 2017.

In applicazione di tale disciplina, l'Ente deve conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, diversamente dal previgente patto di stabilità, in forza del quale era richiesto di conseguire un saldo positivo in termini di competenza mista, ossia di impegni/accertamenti per la parte corrente e di pagamenti/incassi in conto capitale.

Poiché sono considerate le sole entrate e spese finali, per il 2018 il legislatore ha inizialmente confermato, rispetto alla previgente disciplina, l'esclusione dalle entrate utili dell'avanzo di amministrazione e dell'accensione di prestiti e, dalle spese rilevanti, delle quote capitale di rimborso prestiti e dello stanziamento del fondo crediti dubbia esigibilità (oltre agli altri fondi ed accantonamenti destinati a confluire in avanzo), mentre ha incluso, tra le entrate finali e le spese finali, il fondo pluriennale vincolato (FPV), di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Tuttavia, sulla disciplina normativa dei vincoli in oggetto è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018, ha dichiarato incostituzionale l'esclusione dell'avanzo di amministrazione e del FPV di entrata tra le voci rilevanti ai fini del raggiungimento del c.d. pareggio di bilancio, secondo la disciplina precedentemente dettata dall'art. 1, comma 466, L. 232/2016.

La Legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018 n. 145) ha riscritto la disciplina del c.d. "pareggio di bilancio". In particolare, come evidenziato nella circolare esplicativa della Ragioneria Generale dello Stato del 24 febbraio 2019, <<l'articolo 1, commi 819, 820 e 824, della richiamata legge n. 145 del 2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che (...) gli enti locali, a partire dal 2019, (...) utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili)>>.

Nel mese di dicembre 2019 è intervenuta la Corte dei Conti – Sezioni riunite in sede di controllo che, con delibera 17 dicembre 2019 n. 20 ha affermato, in sintesi, quanto segue:

–<<Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243 del 2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243 del 2012)>>, da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte costituzionale nelle sentenze già citate, che hanno consentito l'integrale rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del fondo pluriennale vincolato;

–<<I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei d.lgs. n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000, nonché, da ultimo, dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento>>.

A seguito di tale pronuncia, si è reso necessario un ulteriore intervento da parte della Ragioneria dello Stato, per chiarire se il singolo Ente è tenuto al rispetto non solo degli equilibri indicati dal D. Lgs. 118/2011 (saldo tra il complesso delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi le quote del risultato di amministrazione, i fondi pluriennali vincolati e il debito), ma anche di

quello indicato dall'articolo 9 della L. 243/2012 (saldo tra entrate finali e spese finali, ivi inclusi le quote del risultato di amministrazione, i fondi pluriennali vincolati, ma con l'esclusione del debito). Con circolare 5 del 9 marzo 2020, la Ragioneria Generale dello Stato, analizzato il quadro normativo e giurisprudenziale sul tema, ha precisato che:

–<<l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito; – sempre ai sensi delle citate sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, così come previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito);

– il rispetto dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, come prescritto dall'art. 1 della medesima legge, è verificato ex ante, a livello di comparto, da questa Amministrazione, per ogni "esercizio di riferimento" e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

– nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di comparto, dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le previsioni di bilancio degli enti "del territorio" al fine di assicurarne il rispetto; – nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo.(...)>>.

In sostanza, gli equilibri ex art. 9 della L. 243/2012 devono essere valutati non con riferimento al singolo Ente, bensì a livello aggregato per comparto. Nella medesima circolare la Ragioneria ha evidenziato che tali equilibri, ampiamente rispettati nel passato, sono costantemente oggetto di monitoraggio e, per il biennio 2020/2021, si stima saranno confermati.

A partire dal rendiconto 2019 sono entrati in vigore i nuovi prospetti di verifica degli equilibri, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto ministeriale 1° agosto 2019, che ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo:

– risultato di competenza (voce W1 del prospetto)

– equilibrio di bilancio (voce W2)

– equilibrio complessivo (voce W3).

Il risultato di competenza (W1) e l'equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

La commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che ciascun Ente ha l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri imposti dal comma 821 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2019. Inoltre, l'Ente deve tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2) - che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano dell'eventuale disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio – fermo restando che, a legislazione vigente, l'eventuale mancato rispetto di questo secondo parametro (W2) non è sanzionato, in quanto le sanzioni sono previste solo in caso di mancato conseguimento di un risultato di competenza (W1) negativo.

Tutto ciò premesso, sulla scorta dei dati e delle informazioni attualmente disponibili, non si segnalano criticità specifiche in ordine al raggiungimento, nei prossimi esercizi, degli equilibri di bilancio e complessivo.